REGOLAMENTO (CEE) N. 2887/71 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1971

relativo alla terza modifica del regolamento (CEE) n. 1013/71 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che la Francia e l'Italia hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 974/71 ; che il regolamento (CEE) n. 1013/71, della Commissione, del 17 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2604/71 (3), tiene conto soltanto delle misure prese dalla Germania, dal Belgio, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi ; che pertanto è necessario completare detto regolamento con disposizioni analoghe per la Francia e l'Italia ; che inoltre si rendono necessari certi adattamenti tecnici alle disposizioni doganali ;

considerando, che per la fissazione degli importi di compensazione applicabili a decorrere dal 3 gennaio 1972, tenuto conto dell'influenza sull'andamento dei corsi, delle decisioni di politica monetaria prese il 18 dicembre 1971, a livello internazionale, è opportuno adottare la media dei corsi di cambio in contanti rilevati dal 21 al 27 dicembre 1971 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione per gli ortofrutticoli, per il vino, per le materie grasse, per i cereali, per la carne suina, per il pollame e le uova, per lo zucchero, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, per la carne bovina, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per il tabacco, per il lino e la canapa nonché per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1013/71, è completato dal seguente capoverso c)

« c) per tutti gli Stati membri e per quanto riguarda la fissazione degli importi di compensazione applicabili a decorrere dal 3 gennaio 1972 : i corsi di cambio in contanti rilevati dal 21 al 27 dicembre 1971 ».

Articolo 2

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1013/71 è completato dai seguenti capoversi :

« d) per quanto concerne il franco francese : il tasso medio ufficiale stabilito ogni giorno feriale alla borsa valori di Parigi ;

e) per quanto concerne la lira italiana : il tasso medio ufficiale stabilito ogni giorno feriale alle borse valori di Roma e di Milano ».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1013/71 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 3*

1. Negli scambi intracomunitari di prodotti per i quali è fissato l'importo di compensazione, il documento di transito comunitario interno T2 o T2L comporta, nella casella 32, una delle seguenti indicazioni :

— Applicazione del regolamento (CEE) n. 974/71 / (Stato membro di partenza/ Stato membro di destinazione)

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 110 del 18. 6. 1971, pag. 8.
(3) GU n. L 269 dell'8. 12. 1971, pag. 14.

— Application du règlement (CEE) nº 974/71 /

— Verordnung (EWG) Nr. 974/71 angewandt /

— Toepassing van verordening (EEG) nr. 974/71 /

L'ufficio doganale presso il quale sono effettuate le formalità di spedizione si assicura che vengano rispettate le disposizioni del presente paragrafo.

2. Quando, per i prodotti per i quali è fissato l'importo di compensazione, il documento di transito comunitario interno T2 o T2L viene sostituito da un nuovo documento T2 o T2L, quest'ultimo comporta, nella casella 32, la riproduzione dell'indicazione figurante sul documento originale.

3. Quando, per il trasporto dei prodotti in causa, viene applicato il regolamento (CEE) n. 304/71 della Commissione, dell'11 febbraio 1971, relativo alla semplificazione delle procedure di transito comunitario per le merci trasportate per ferrovia [1], l'indicazione di cui ai paragrafi 1 e 2 precedenti viene apposta sulla lettera di vettura internazionale (CIM) nella casella « Designazione della merce », ovvero, secondo i casi, sul bollettino di spedizione « colli espressi internazionali » (TIEx). Tale indicazione è autentificata dal timbro dell'ufficio doganale di partenza.

4. Per l'applicazione dell'importo di compensazione, i prodotti introdotti in uno Stato membro diverso da quello indicato quale Stato membro di destinazione, sono considerati come provenienti da quest'ultimo Stato membro, salvo che in quest'ultimo Stato membro l'importo di compensazione applicabile verso i paesi terzi è più elevato di quello in vigore nello Stato membro indicato quale Stato membro di partenza. In quest'ultimo caso, i prodotti sono considerati provenienti dallo Stato membro indicato quale Stato membro di partenza.

5. Per l'applicazione del presente articolo, l'UEBL e i Paesi Bassi sono considerati come uno Stato membro.»

Articolo 4

Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1013/71 sono sostituite dalle seguenti disposizioni :

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, non applicano gli importi di compensazione indicati nel suddetto articolo alle importazioni effettuate in base a contratti :

a) stipulati anteriormente :

— al 10 maggio 1971, per quanto riguarda la Germania e i Paesi Bassi,

— al 23 agosto 1971, per quanto riguarda il Belgio e il Lussemburgo,

— al 19 dicembre 1971, per quanto riguarda la Francia e l'Italia, e

b) notificati alle autorità competenti dello Stato membro interessato anteriormente :

— al 12 maggio 1971, per quanto riguarda la Germania e i Paesi Bassi,

— al 24 agosto 1971 per quanto riguarda il Belgio e il Lussemburgo,

— al 28 dicembre 1971 per quanto riguarda la Francia e l'Italia,

ovvero

la cui stipulazione può essere provata mediante presentazione di documenti ufficiali. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

[1] GU n. L 35 del 12. 2. 1971, pag. 31.